



La Corte Federale di Appello

Composta dai signori:

Avv. Giorgio Quadri – Presidente,

Avv. Simona Filippone – Componente,

Avv. Paola Fiorillo – Componente,

ha pronunciato la seguente

Decisione

Nel procedimento iscritto al numero 8/2023 ed avente ad oggetto il reclamo in appello proposto dal sig. Morgan STERPI, in data 20.02.2024, avverso la decisione del Tribunale Federale FIDAF, resa in data 05.02.2024.

Fatto e svolgimento del procedimento

Con atto del 07.11.2023 la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale, il sig. Morgan STERPI, tessera FIDAF n. A22414/17, all'epoca dei fatti giocatore tesserato per la società GRIZZLIES Roma, in prestito alla Società AQUILE Ferrara, convocato per lo stage delle Nazionali junior Flag, che si è tenuto i giorni 9-10 aprile 2023 a Cecina (LI), per la violazione di cui all'art. 4, comma 1; art. 6, comma 1 lett. a) e art. 7, comma 1, del Regolamento di



Giustizia, per avere, unitamente ai giocatori ZANELLA Mattia, QUARTO Michael, FRANCO Filippo e UBALDINI Niccolò, mentre si trovavano sul pullman per raggiungere lo stage delle Nazionali junior Flag che si è tenuto il giorno 9-10 aprile 2023 a Cecina (LI), su invito del sig. Franco Caruso, Team Manager delle Nazionali junior flag, teso il braccio destro in avanti al fine di consentire a quest'ultimo di effettuare una fotografia in modalità selfie.

Con decisione del 05.02.2024, il Tribunale Federale della FIDAF, in parziale accoglimento delle richieste avanzate dalla Procura Federale, comminava al sig. Morgan STERPI la sanzione di due giornate di squalifica.

Il predetto Tribunale dava altresì atto che gli altri tesserati coinvolti nei fatti di cui al deferimento avevano già avanzato richiesta di patteggiamento senza incolpazione, accolta dalla Procura federale nell'ottobre 2023.

Avverso la decisione suddetta, il sig. Morgan Sterpi presentava reclamo innanzi alla Corte Federale d'Appello, richiedendone l'annullamento poiché "*il fatto non sussiste*" ovvero "*non costituisce illecito*".

I motivi del predetto reclamo possono essere così sintetizzati:

Il reclamante, seppure non più Tesserato FIDAF, ha comunque interesse a veder accertata e dichiarata l'inesistenza e/o l'irrilevanza disciplinare dei fatti "*per evidente insussistenza del necessario elemento soggettivo, ovvero per insussistenza dei fatti oggetto di contestazione*".



In particolare, lo Sterpi rilevava di aver chiarito, già in sede di audizione innanzi alla Procura federale, che il gesto immortalato nel selfie era di “*esultanza*”, finalizzato a festeggiare la convocazione per lo stage in nazionale.

Aggiungeva nel ricorso, di non essere a conoscenza della “*eventuale finalità politica*” attribuita al gesto dagli altri tesserati coinvolti, poiché il “saluto romano” era stato posto in essere al di fuori di un contesto che potesse in qualche modo essere riferito al fascismo e ribadiva che “*il documento fotografico in atti...non può rappresentare altro che un semplice saluto; un gesto di esultanza di un ragazzo, già campione di Europa di categoria, felice della convocazione in Nazionale...*” e concludeva affermando che “*il braccio destro alzato*” rappresenta un elemento “*spurio, aspecifico, inidoneo a confermare la volontà e consapevolezza da parte del minore Morgan Sterpi di partecipare ad un rituale collettivo di natura politica*” ed il Tribunale Federale, pertanto, avrebbe errato nell’attribuire al gesto una diversa valenza.

In data 11.03.2024 la Corte Federale d’Appello fissava l’udienza di discussione al 10 aprile 2024, ore 15:30, che veniva poi differita al successivo 18.04.2024, ore 15.00.

All’udienza del 18.04.2024 il Collegio, constata la presenza del difensore del reclamante, avv. Antonio Feriozzi, e della Procura Federale, in persona



dell'avv. Lorenzo Giua, dopo ampia discussione, riservava ogni decisione e si riuniva in Camera di Consiglio per decidere in merito al ricorso.

Motivi della decisione

Preliminarmente, si rileva la legittimazione attiva del sig. Morgan Sterpi ad impugnare la decisione del Tribunale Federale.

Nel merito, giova rammentare che il presente procedimento prende le mosse da una immagine fotografica, poi diffusa sui social network e sui principali quotidiani nazionali, che ritrae cinque tesserati FIDAF con il braccio destro teso in avanti.

Ad avviso della Corte tale gesto è inequivocabilmente un "*saluto romano*", riconducibile alla gestualità ed evocativo, in ogni caso, del regime fascista e di quello nazista.

Al di là della rilevanza penale o meno di tale gesto, inconferente in questa sede, la Corte intende stigmatizzare la condotta posta in essere dagli atleti e, nello specifico dal sig. Morgan Sterpi.

Nell'ambito federale non può - né deve - essere ammesso qualsiasi comportamento e/o gesto riconducibile ad ideologie discriminatorie ed intolleranti e, comunque, non inclusive, così come imposto da ogni ordinamento



democratico ancor prima che sportivo.

Inconsistente appare la difesa del reclamante, ancorata ad una asserita inconsapevolezza della caratterizzazione del gesto; non è ipotizzabile, infatti, un così grave scollamento dalla realtà sociale e storica da parte dello Sterpi, all'epoca dei fatti, prossimo alla maggiore età.

E anche laddove lo Sterpi fosse stato inconsapevole della gravità dell'atteggiamento posto in essere, non può, per questo, essere esonerato da un addebito di responsabilità.

È ancor più grave, poi, che detta condotta sia stata posta in essere proprio in occasione del raduno della nazionale juniores, quindi da atleti particolarmente rappresentativi, in aperto contrasto ed in spregio dei principi di lealtà, probità e correttezza che informano, permeano e sovrintendono l'Ordinamento Sportivo nazionale e internazionale che, lo ribadiamo, non ammette in alcun modo gesti e/o manifestazioni discriminatorie ed intolleranti, ancorché dettati da superficialità comunque ingiustificabile.

Ne discende l'accertata responsabilità del sig. Morgan Sterpi per i fatti di cui alla decisione di primo grado.

PQM



La Corte Federale di Appello, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto nel Proc. 8/2023, conferma la Decisione resa in data 05.02.2024 dal Tribunale Federale Fidaf ed incamera la tassa del ricorso.

- Manda alla Segreteria per i provvedimenti di competenza.

Roma 19 aprile 2023

Fto. avv. Giorgio Quadri – Presidente

Fto. avv. Simona Filippone - Componente

Fto. avv. Paola Fiorillo – Componente

